

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| (MI) LAPERTOSA  | Presidente                                                |
| (MI) ACHILLE    | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) CETRA      | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) SANTARELLI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) PERSANO    | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore (MI) PERSANO

Seduta del 04/11/2021

### FATTO

Nel presente procedimento la parte ricorrente, titolare di n. 1 BFP (n. \*\*\*.081) – emesso il 6 aprile 1989 del valore di lire 100.000 – chiede il rimborso di tale titolo con applicazione dei rendimenti indicati sul retro dello stesso, con riferimento all'ultimo decennio di validità, oltre alla somma di euro 20,00 sostenuta per la presentazione del ricorso, affermando quanto segue:

- per il rimborso veniva calcolato un importo pari a euro 573,55 richiamando i tassi fissati dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986.
- i tassi riportati sul retro del buono, considerando la correzione stampata all'emissione della serie Q/P, differiscono da quelli del decreto sopra per quanto riguarda l'ultimo decennio e portano invece ad un montante pari a euro 1017,15.

Nelle proprie controdeduzioni, l'Intermediario in via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso per:

- incompetenza temporale dell'Arbitro, in quanto la fattispecie oggetto del ricorso attiene a vizi genetici del negozio ed è pertanto sottratta temporalmente dall'ambito di competenza dell'ABF;
- incompetenza per materia dell'Arbitro, essendo i BFP prodotti finanziari emessi dalla Cassa DDPP, disciplinati da norme di carattere speciale in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I del TUB.

Nel merito, chiede il rigetto del ricorso ed eccepisce quanto segue:

- la serie ordinaria “Q” fu istituita con il D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28/06/1986;
- detto decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%);
- il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent’anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all’emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno;
- in applicazione del disposto dell’art. 5 del DM 13.6.1986, istitutivo della serie Q, era necessario apporre sul titolo il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell’importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato, in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie “P” non più in emissione);
- i buoni in controversia sono stati emessi su modulo della precedente serie P, apponendo sulla parte anteriore un timbro con la serie Q/P e sulla parte posteriore un altro timbro recante la serie Q/P e la stampigliatura della misura degli interessi previsti per la nuova serie;
- alla scadenza, l’Intermediario ha correttamente offerto al titolare l’importo calcolato ai tassi indicato nel DM 1986 fino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° anno, con interessi semplici sull’importo maturato al termine del 20° anno;
- un regime differenziato fra i due periodi non trova alcuna giustificazione;
  - l’operato dell’Intermediario è, pertanto, del tutto legittimo e conforme alla normativa quanto ai buoni della serie Q/P come riconosciuto anche dal MEF (cfr. nota del 15.2.2018);
  - la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007 ha ad oggetto la diversa fattispecie in cui al sottoscrittore era stato consegnato un buono appartenente ad una serie non più valida, senza che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione (non si trattava, cioè di una ipotesi di discrepanza fra le previsioni del DM e le indicazioni riportate sul titolo);
  - il sottoscrittore conosceva la Serie di appartenenza dei buoni sottoscritti ed il loro rendimento;
  - i buoni non sono titoli di credito, ma titoli di legittimazione e ad essi non si applica i principi di autonomia causale e letteralità;
  - non è invocabile il principio dell’affidamento incolpevole poiché in ragione del tenore letterale dei moduli sottoscritti e della pubblicità legale del predetto D.M. (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), la cliente si sarebbe dovuto avvedere, usando l’ordinaria diligenza, che il titolo acquistato apparteneva alla serie Q/P, con conseguente applicazione dei relativi rendimenti fino alla scadenza (cfr. Cass. SS.UU. 3963/2019).

## DIRITTO

Nella presente controversia la parte ricorrente, co-intestataria di n. 1 BFP della Serie Q/P, lamenta la mancata corresponsione dei rendimenti indicati sul retro dello stesso, con riferimento al suo ultimo decennio di validità.

In via preliminare, l'intermediario, eccepisce l'inammissibilità del ricorso affermando l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, in quanto i buoni in controversia sono stati sottoscritti nell'anno 1988 e nell'anno 1990, e che il *petitum* sarebbe fondato su vizi genetici e non sugli effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009. Eccepisce, inoltre, l'incompetenza per materia di codesto Arbitro, in quanto detti titoli sarebbero prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B.

Le suddette eccezioni sollevate dall'intermediario devono considerarsi non fondate, in quanto, secondo un consolidato orientamento dell'ABF, *“Quanto all'eccezione relativa all'incompetenza dell'Arbitro ratione temporis, occorre considerare che, sebbene le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009» e che i BPF di cui si tratta sono stati emessi in data ben anteriore, parte ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto bensì sull'errata determinazione dei rendimenti in sede di liquidazione dei titoli, perciò è a tale data che occorre fare riferimento per stabilire la competenza temporale dell'Arbitro. Poiché i titoli risultano essere stati liquidati nel 2017 e nel 2018, è evidente la competenza temporale dell'adito Arbitro. Quanto, poi, all'eccezione relativa all'incompetenza ratione materiae, sia sufficiente richiamare il costante orientamento contrario di tutti i Collegi dell'ABF, si deve rilevare che, come questo Arbitro ha già avuto più volte occasione di affermare, possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l'incasso di B.P.F.”* (Collegio di Milano, decisione n. 18327 del 21.10.2020). In senso analogo, si ricordi anche Collegio di Milano, decisione n. 206/2014, Collegio di Milano, decisione n. 1307/2013, Collegio di Roma, decisione n. 5113/2013, Collegio di Napoli, decisione n. 52/2013, nonché Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/2013.

Ciò posto, passando all'esame del merito della controversia, la doglianza della parte ricorrente attiene al diritto a percepire la corresponsione dei rendimenti previsti sul retro del summenzionato buono per le annualità 21°-30°.

La cliente risulta essere titolare di n. 1 buono fruttifero postale (N. 081), emesso il 6 aprile 1989 e, quindi, dopo l'entrata in vigore del D.M. del 13.06.1986.

Dall'analisi del BFP in atti, si nota che sul buono controverso l'intermediario ha regolarmente apposto il timbro modificativo dei rendimenti per il primo ventennio, secondo la normativa vigente in materia. I rendimenti del primo ventennio di durata del BFP, pertanto, devono essere calcolati sulla base di quanto indicato su tali timbri modificativi. Risulta, tuttavia, che non è stato apposto alcun timbro modificativo in relazione ai rendimenti dell'ultimo decennio.

La questione delle condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'Arbitro bancario finanziario.

Si è consolidato l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell'ABF (cfr. decisione n. 5674/2013), il quale - condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15.06.2007 - ha riconosciuto che *“con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il*

*vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono".*

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.06.2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014).

Nel caso di specie si rileva innanzitutto che il buono oggetto di controversia è stato emesso successivamente all'emanazione del decreto ministeriale 13.06.1986, il quale stabilisce (art. 5), per quanto interessa in questa sede, che *"Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi"* (art. 4). *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Il richiamato orientamento ha trovato recente conferma con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142 del 03.04.2020, con la quale, in merito al falso affidamento ingenerato nei clienti per effetto della mancata integrazione nel testo cartolare delle determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo anche per il periodo dal 21° al 30° anno, è stato affermato che *"Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)"*

*...omissis...*

*"In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il*

*rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”*

Orbene nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dal citato D.M. 13.06.1986, il buono N. 081 nella parte anteriore è stato correttamente individuato dall'ufficio postale, con la serie “Q/P”.

Come visto, sul retro di tale titolo risulta essere anche stato apposto un timbro relativo ai tassi fino al ventesimo anno. Manca invece nel timbro l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno. L'unico riferimento al rendimento del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno rimane perciò quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo, che pertanto deve trovare applicazione nella determinazione del rendimento.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA